

CHANNEL 10/05/2022 – La semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo prorogata al 31/12/2023 di Miranda Corradi

Le risposte ai quesiti posti durante la diretta

Domanda: Non potendo applicare art. 38-bis in quanto tutto il territorio comunale è vincolato dal punto di vista paesaggistico- ambientale, posso applicare il principio dell'unica SCIA per un calendario di eventi, rilasciando un'unica autorizzazione per spettacoli (capienza superiore a 200 persone – unico sopralluogo Commissione) che si ripetono in piazza durante l'estate?

Se non è possibile applicare l'art. 38-bis del D.L.76/2020 come convertito dalla L.120/2020 (di seguito art. 38-bis), occorre espletare le procedure previste dagli artt. 68 e 80 del TULPS. E' possibile autorizzare un calendario di eventi in luoghi/locali con capienza superiore alle 200 persone, con un unico esame da parte della CCVLP e un unico sopralluogo della commissione nel caso in cui per i vari spettacoli non cambino gli allestimenti rispetto a quanto verificato in sede di sopralluogo. Tuttavia, in caso di modifiche negli allestimenti per gli spettacoli del calendario autorizzato, la validità delle autorizzazioni 68 e 80 TULPS può essere subordinata all'esito positivo di ulteriori controlli effettuati dalla CCVLP o disposti dal Presidente della Commissione secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. 635/1940 (*Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.*

Domanda: Quindi nel caso non si rientri in queste casistiche si torna al regime precedente art. 68 tulps (autorizzazione) o art. 69 (scia fino a 200 persone fino a mezzanotte)

Se non è possibile applicare l'art. 38-bis si applicano le procedure previste dagli artt. 68,69 e 80 TULPS come delineate dalla tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 alle voci 78, 79, 80 (81 e 82 per lo spettacolo viaggiante).

La tabella "A" prevede sempre il riferimento all'art. 68 in caso di spettacoli ed intrattenimenti ed all'art. 69 per lo spettacolo viaggiante, per cui consiglio di attenersi convenzionalmente a questa distinzione.

Dopo le modifiche introdotte dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a) e b) del D.L. 91/2013, come convertito dalla L. 112/2013, infatti, sia l'art. 68 che l'art. 69 del TULPS prevedono sia il rilascio della licenza per lo svolgimento dello

spettacolo/intrattenimento che la presentazione della SCIA per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si concludono entro le 24 del giorno d'inizio.

Domanda: Nelle sagre in cui viene fatta musica dal vivo (in assenza di ballo in cui si assiste in forma "passiva") rientra in tale "semplificazione" dell'art. 38 bis dalle 08 fino alle 01? oppure si segue la procedura ordinaria?

Domanda: Se sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 38-bis agli spettacoli può essere applicata la procedura semplificata. L'organizzatore però nel piano di emergenza redatto ai sensi della Direttiva Piantedosi del 18/07/2018 deve tener conto di tutte le attività previste nell'abito della sagra, al fine di garantire la safety e la security per tutta la manifestazione

Domanda: quali adempimenti in materia di impatto acustico devono essere osservati e dichiarati in sede di SCIA art 38 bis.?

Per gli adempimenti occorre tener conto delle norme nazionali (art. 8 L.n. 447/1995; art. 4 e Allegato B, D.P.R. n. 227/2011; D.P.R. n. 59/2013) e delle norme regionali attuative, che possono aver introdotto specifici limiti o semplificazioni. Gli adempimenti sono quelli indicati alla tabella "A" allegata al D.lgs 222/2016 alle voci 78, 79, 80 (81 e 82 per lo spettacolo viaggiante). Quindi, salvo diversa indicazione ministeriale, la SCIA per lo svolgimento di spettacoli ai sensi dell'art. 38-bis deve contenere anche la comunicazione di impatto acustico nel caso non si superino le soglie della zonizzazione comunale o, in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, deve citare il nulla osta di impatto acustico ottenuto preventivamente.

Domanda: la scia art. 38 bis è dovuta anche nel caso lo spettacolo sia organizzato da associazioni non a scopo di lucro? (es: proloco, associazioni terzo settore, ecc...)

Sì, se sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 38-bis gli spettacoli dal vivo sono soggetti a questa procedura semplificata, a prescindere dalla natura imprenditoriale o non imprenditoriale dell'organizzatore.

Una domanda: la semplificazione può applicarsi agli spettacoli di teatrini di marionette?

Risposto durante il webinar

Domanda: A proposito delle manifestazioni temporanee, possono considerarsi tali i teatrini che ad esempio siano installati per un mese, ma di fatto tengano lo spettacolo solo nelle ore serali dalle 18 alle 22?

Stante che il DPR 151/2011 alla voce 65 dell'allegato I non stabilisce la durata delle "manifestazioni temporanee", in assenza di indicazioni applicative sarà la CCVLPS che dovrà valutare se l'installazione di una struttura destinata allo svolgimento di spettacoli teatrali per il periodo di un mese possa essere considerata "temporanea". E' normalmente considerata temporanea l'installazione per un mese di teatri viaggianti o teatrini di burattini autorizzati ai sensi dell'art. 69 TULPS e della L.337/1968 come spettacolo viaggiante, quando riconducibili alla sezione III dell'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, approvato con decreto interministeriale del 23/04/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

Domanda: ma il Comune è tenuto a verificare che il privato abbia presentato la comunicazione al Questore?

Il Comune non è tenuto a verificare che il privato abbia presentato la comunicazione al Questore ma la modulistica deve consentire all'organizzatore di conoscere la necessità di adempiere a tale obbligo: nel caso della SCIA presentata ai sensi dell'art. 38-bis occorre prevedere nella modulistica che l'organizzatore dichiari di aver presentato la comunicazione al Questore nei tempi previsti dall'art. 18 del TULPS.

Domanda: Mi scusi, ma non ho ben capito come operare nel caso in cui la SCIA venga presentata ad esempio poche ore prima dello spettacolo, rendendo pertanto impossibile l'istruttoria

Il comune effettua i controlli nei 60 giorni successivi, anche se lo spettacolo si è già concluso. A tal file la polizia locale redige un verbale di ispezione corredato da foto e filmati e quant'altro si ritenga necessario al fine di poter verificare la corrispondenza tra lo spettacolo che si è svolto e la SCIA presentata.

Domanda: Può chiarire meglio la questione delle tempistiche? Grazie

La SCIA per essere efficace deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria per dimostrare che lo spettacolo si svolge in sicurezza, cioè deve essere completa anche delle verifiche degli allestimenti effettuate dal tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 co.1 lett. b), c), d) appena prima dell'inizio dello spettacolo. Quindi la SCIA deve essere inoltrata al SUAP completa appena prima dell'inizio dello spettacolo (v. co. 3 *L'attività oggetto della segnalazione può*

essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente) Se la SCIA è inviata al SUAP nei giorni che precedono lo svolgimento dello spettacolo, unitamente ad altre domande, comunicazioni ecc., per diventare efficace deve essere integrata con detta documentazione prima dell'inizio dello spettacolo. Diversamente la SCIA incompleta è inefficace e lo spettacolo a cui essa si riferisce, se svolto, risulta privo del titolo abilitativo necessario per il suo svolgimento. Questo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 666 e 681 del codice penale. Per tale motivo è importante dettagliare molto bene queste informazioni nella modulistica.

Nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA il SUAP verifica sia la completezza della SCIA che la sussistenza dei *requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale*. Nel caso di *accertata carenza di tali requisiti e presupposti ... adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa*. Tali provvedimenti di divieto possono essere adottati soltanto quando la SCIA che si sta controllando è relativa a spettacoli che non si sono ancora svolti. *In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.*

Domanda: Buongiorno un concerto su area all'aperto in cui si alternano più band durante la giornata fino alle ore 01.00 del giorno seguente e il pubblico sta in piedi; e sempre nella stessa area ci sono degli stand per la somministrazione. Si può applicare l'art. 38bis? Se no cosa applicare?

Domanda: se nell'ambito dell'evento di intrattenimento venga organizzata anche attività di somministrazione valgono le stesse disposizioni? Mi scusi intendevo spettacolo

Sì, si può applicare l'art. 38-bis a condizione che si possa garantire sempre la presenza di non più di 1000 persone di pubblico che assiste e che il piano della sicurezza sia relativo anche alle altre attività che si svolgono nell'ambito della stessa manifestazione. L'area in cui staziona il pubblico che assiste dovrebbe sempre essere delimitata e separata dalle altre attività. In caso contrario sia il D.M. 19/08/1996 o il D.M. 22/11/2022 e la Direttiva Piantedosi del 18/07/2018 si applicano a tutte le attività ricomprese nell'area destinata al pubblico spettacolo (come accade nei locali di pubblico spettacolo dove sono realizzate aree interne

destinate alla somministrazione: l'agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS è relativa a tutto il locale ed attesta la verifica del rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza relativamente a tutto quanto è realizzato ed installato nel locale stesso).

Domanda: Chi controlla la documentazione prodotta dal tecnico? è corretto inviarla alla commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo?

Domanda: il documento di safety all'interno del comune quale ufficio dovrebbe verificarlo nelle ipotesi in cui non è necessaria la presenza della commissione

Il SUAP deve verificare la completezza della SCIA. Per verificarne la congruità rispetto alle norme vigenti il SUAP può avvalersi di proprio personale, di altri uffici comunali o della CCVLPS. Nei casi in cui si applichi l'art. 38-bis o l'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, la Commissione può esercitare il controllo ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. e).

Domanda: nel caso di manifestazione senza scopo di lucro, è corretto far presentare una comunicazione e non una scia? comunque corredata da documentazione tecnica?

No, l'art. 38-bis prevede espressamente la SCIA, a prescindere dal fatto che lo spettacolo si svolga a scopo di lucro o meno.

Domanda: Per piccoli trattenimenti per i pubblici esercizi che comportano la presentazione di apposita SCIA sono esclusi quelli danzanti giusto? in questo caso dovrà essere rilasciata autorizzazione ai sensi del 68 tulps. Corretto?

Oltre alle norme regionali che hanno introdotto modalità semplificative per lo svolgimento di piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per questo caso occorre fare riferimento alle numerose circolari e risoluzioni emanate dal Ministero dell'Interno dopo la modifica degli artt. 68 e 69 TULPS attuata dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a) e b) del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, come convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. In tutte queste circolari e risoluzioni il Ministero precisa che lo svolgimento di trattenimenti danzanti comporta l'allestimento di un locale di pubblico spettacolo, soggetto non solo all'art. 68 TULPS (cioè alla presentazione della SCIA fino a 200 persone, se lo spettacolo si conclude entro le 24 del giorno d'inizio, o al rilascio della licenza se lo spettacolo prevede la presenza di più di 200 persone o si conclude

oltre le ore 24 del giorno d'inizio), ma anche al rilascio dell'autorizzazione ricognitiva di cui all'art.80 TULPS come prevista dall'art. 19 del DPR 616/1997.

Domanda: SCIA manifestazione h24 con < 200 persone ora il portale richiede anche oltre ad AREU un piano di emergenza a carico dell'organizzatore. Quando una parrocchia fa semplicemente festa di fine anno mi chiedono in cosa consista il piano.

Premesso che la Direttiva Piantedosi del 18/07/2018 si applica alle manifestazioni che *"si tengono in luoghi all'aperto"*, il piano di sicurezza deve tener conto di quanto indicato dalle linee guida allegate a tale Direttiva, tenuto conto delle caratteristiche della manifestazione e del numero di persone che vi partecipano. Quindi ogni punto delle linee guida deve essere valutato e contestualizzato rispetto all'evento che si vuole realizzare.

Domanda: La Tournée del Cirque può essere considerato attività culturale a cui poter applicare la semplificazione? Scia condizionata con richiesta di occupazione suolo pubblico e calendario spettacoli che si svolgono in più giornate?

Sì soltanto se l'organizzatore dimostra nella SCIA che si tratta di spettacolo teatrale e non di spettacolo viaggiante.

Avrei due quesiti:

- 1) Visto che l'art. 142, co. 9, relativo alle competenze della Commissione provinciale, parla di "capienza", mentre l'art. 38-bis parla di "partecipanti", il riferimento all'esclusione dei casi di cui al 142 potrebbe essere inteso anche nel senso che, se pure l'organizzatore si impegnasse a limitarsi a far entrare nel locale solo 1000 partecipanti, non si potrebbe comunque fare ricorso al 38-bis, nel caso in cui il locale in cui lo spettacolo verrà allestito abbia oggettivamente una capienza di 1300/5000 persone? Cioè nel senso che, qualora il locale abbia oggettivamente tale capienza, l'eventuale dichiarazione dell'organizzatore dell'evento di far partecipare solo 1000 persone sia irrilevante per attivare la procedura semplificata di cui al 38-bis?
- 2) La documentazione relativa al collaudo finale da quali atti è composta e qual è la norma che ne prevede la produzione? Si tratta della stessa relazione prevista, ai fini di cui all'art. 80 TULPS, dall'art. 141 TULPS per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza fino a 200 persone?

1) Sì. Il riferimento all'art. 142 del R.D. 635/1940 comporta l'esclusione dall'applicazione dell'art. 38-bis per gli spettacoli che si svolgono in locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1.300 spettatori e in altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori. Questo perché l'art. 142 fa riferimento alla "capienza" del locale o impianto mentre l'art. 38-bis si applica a spettacoli "*destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti*". Restano quindi esclusi dall'applicazione dell'art. 38-bis gli spettacoli temporanei dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente da realizzare in locali cinematografici o teatrali con capienza superiore a 1.300 spettatori o in altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

Occorre, tuttavia, distinguere tra spettacoli dal vivo da realizzare in locali o impianti con agibilità diversa dalla tipologia dello spettacolo che si vuole organizzare e quelli da realizzare in locali che sono stati autorizzati con un'agibilità che preveda lo svolgimento di quella tipologia di spettacolo. Restano esclusi dall'applicazione dell'art. 38-bis e necessitano di SCIA o licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS e dell'autorizzazione ricognitiva ai sensi dell'art. 80 TULPS:

- gli spettacoli teatrali, musicali, di danza e musical il cui svolgimento sia previsto in locali cinematografici con capienza autorizzata superiore a 1300 persone o in impianti sportivi con capienza autorizzata superiore a 5000 persone;
- le proiezioni cinematografiche in teatri non abilitati anche per il loro svolgimento e con capienza autorizzata superiore a 1300 persone o in impianti sportivi con capienza superiore a 5000 persone.

Restano esclusi dall'applicazione dell'art. 38-bis e necessitano soltanto di SCIA o licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS se dati in luogo aperto o esposto al pubblico nell'ambito di un'attività imprenditoriale (v. sentenza Corte Costituzionale n. 56/1970) gli spettacoli da realizzare in locali che sono stati autorizzati con un'agibilità che preveda lo svolgimento di quella tipologia di spettacolo (es. spettacolo teatrale o musicale, o di danza o musical da realizzare in un teatro, o proiezioni cinematografiche in un locale cinematografico). In questo caso all'organizzatore dovrà essere però imposto il rispetto delle prescrizioni impartite, per quel locale, nell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'art. 80 TULPS in capo ad altro soggetto.

2) La documentazione redatta da tecnico abilitato relativa al "collaudo" finale per i casi in cui si applica l'art. 38-bis è quella necessaria per accertare quanto previsto dall'art. 141 comma 1 lettere b), c) e d) del R.D. 635/1940. Cioè deve attestare la verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia

nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni, accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, nonché accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene. Il ruolo del tecnico abilitato e incaricato dall'organizzatore è analogo a quello previsto, ai fini di cui all'art. 80 TULPS, dall'art. 141 TULPS per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza fino a 200 persone.

Domanda: Buongiorno dott.ssa il nostro comune organizza una manifestazione culturale ma come comune non è mai stata prevista eccetto la presenza dell'assistenza sanitaria (comunicazione AREU) e la comunicazione alla questura, quali altri adempimenti dovrebbe svolgere il comune ?

Domanda: in caso di spettacolo organizzato dal Comune?

Domanda: se la manifestazione è organizzata dal comune, è necessario comunque redigere relazione tecnica?

Domanda: la scia in caso di evento del comune va presentata a nome del sindaco o del funzionario responsabile?

Anche il comune deve essere in possesso degli atti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento degli spettacoli. Quindi il Dirigente dell'ufficio che organizza lo spettacolo (e che predispone tutti gli atti per organizzarne lo svolgimento prevedendone le relative spese) deve, a seconda dei casi, presentare al SUAP la SCIA prevista dall'art. 38-bis o le domande e le SCIA previste dagli art. 68 e 80 del TULPS corredate da tutta la documentazione prevista per dare attuazione alle procedure previste alle voci 78, 79, 80 della tabella A allegata al D.lgs 222/2016. Il Dirigente del SUAP rilascia la licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS (quando non è prevista l'applicazione della SCIA) e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS in capo al Dirigente che le ha richieste.

Domanda: se una associazione ente terzo settore organizza un evento di spettacolo teatrale fino a 1.000 persone e dura fino a 4 ore ma nel comune non è stata istituita la commissione di vigilanza come si procede in questo caso?

Domanda: Se in un Comune non è istituita la Comm.Com per Vigilanza Pubb.spett., la competenza è della Comm.Provinciale?Grazie

Ai fini dell'art. 38-bis non rileva la durata dello spettacolo ma che il suo svolgimento sia compreso tra le ore 8 del giorno d'inizio e le ore 1 del giorno successivo.

Nei Comuni che non hanno istituito la CCVLPS non si ritiene possa applicarsi

l'art. 38-bis nel caso di spettacoli che sarebbero assoggettati all'esame della CPVLPS: si applica, infatti, l'art.142 del R.D. 635/1940 a tutti i locali o agli impianti con capienza superiore a 200 persone quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata: in questi casi, infatti l'art. 142 co. 1 prevede che alle verifiche da effettuare ai sensi dell'art. 141 co.1 del citato R.D. 635/1940 provveda la commissione provinciale di vigilanza. In questi comuni resta la possibilità di applicare l'art. 38-bis nel caso di spettacoli dal vivo in locali o luoghi con capienza massima di 200 persone (non soggetti alla CPVLPS e, quindi, all'applicazione dell'art. 142 del Regolamento del TULPS), quando ricorrano tutte le altre condizioni previste poter applicare la procedura semplificata prevista da tale articolo.

Domanda: In riferimento alla circolare Piantedosi nel caso di una manifestazione culturale (tipo spettacolo) a medio rischio con la presenza però di 200 partecipanti circa dichiarati dal architetto relatore della relazione tecnica prevista dalla norma quali adempimenti sarebbero necessari ?

Con la Direttiva Piantedosi del 18/07/2018 non è più previsto il calcolo del rischio della manifestazione, che è rimasto soltanto ai fini delle procedure per garantire l'assistenza sanitaria agli eventi ed alle manifestazioni programmate.

Nel caso non si possa applicare l'art. 38-bis, le procedure semplificate per lo svolgimento di spettacoli prevedono che l'organizzatore presenti:

- SCIA condizionata ai sensi dell'art. 68 TULPS nella quale si dichiara che lo spettacolo si concluderà entro le ore 24 del giorno d'inizio con presenza di pubblico non superiore a 200 persone;

- domanda per il rilascio dell'autorizzazione ricognitiva prevista dall'art. 80 TULPS corredata dalla "relazione" del tecnico abilitato incaricato dall'organizzatore relativa alla documentazione tecnica che illustra il progetto dell'allestimento nel rispetto delle norme di sicurezza previste per lo svolgimento dello spettacolo stesso, prevedendo una capienza non superiore a 200 persone. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80, la SCIA per lo svolgimento dello spettacolo ai sensi dell'art. 68 TULPS diverrà efficace soltanto dopo la presentazione da parte del tecnico incaricato della documentazione relativa alla rispondenza del locale, dell'impianto o del luogo in cui è previsto lo svolgimento dello spettacolo, oltre che al progetto già presentato, alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, quindi D.M. 19/08/1996 o D.M. 22/11/2022 e Direttiva Piantedosi per la safety e la security.

Domanda: La direttiva Piantedosi del 2018 si applica a manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. Esiste una definizione di PECULIARI CONDIZIONI DI CRITICITA', anche mutuata dalla giurisprudenza? Grazie

Al momento non ci risulta che siano state fornite interpretazioni né dal ministero dell'Interno, né dalla giurisprudenza su cosa debba intendersi per *peculiari condizioni di criticità*. Dovrà essere il Sindaco, anche in veste di Presidente della CCVLPS o il Questore a segnalare al Prefetto manifestazioni per le quali possano ricorrere tali condizioni, in ragione della loro natura, dell'interesse che possono suscitare gli artisti presenti, della tipologia e della numerosità del pubblico che assiste, delle caratteristiche del luogo in cui ne è previsto lo svolgimento ecc.

Domanda: Chi presenta la SCIA ? E' necessaria?

Lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti pubblici è sempre subordinato al possesso, da parte dell'organizzatore, dei titoli abilitativi previsti dagli artt. 68 e 80 del TULPS, come indicato dalle voci n. 78,79 e 80 della tabella A allegata al D.lgs 222/2016. In caso di spettacoli dal vivo è necessaria invece la SCIA prevista dall'art. 38-bis nei casi ed alle condizioni previste da tale articolo.

Domanda: In caso di calcio saponato ?

Il calcio saponato non è riconducibile ad attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche per cui non può essere oggetto di SCIA ai sensi dell'art. 38-bis.

Si tratta di attività di intrattenimento a cui il pubblico partecipa da autorizzare ai sensi dell'art. 69 TULPS o attività sportiva a carattere educativo soggetta alla comunicazione dell'art.123 del Regolamento del TULPS.

In entrambi i casi se è prevista la presenza di pubblico che assiste deve essere rilasciata l'autorizzazione ricognitiva ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Occorre ricordare, tuttavia, che se il campo utilizzato per il calcetto saponato è gonfiabile, allora lo svolgimento del calcio saponato rientra tra le attività di spettacolo viaggiante. L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, approvato con decreto interministeriale del 23/04/1969 e successive modificazioni ed integrazioni include tra le "Medie Attrazioni" i "GIOCHI GONFIABILI" definiti come "*Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate. Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in*

conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei. Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il “Castello medievale”, la “Balena”, lo “Scivolo pagliaccio”, lo “Scivolo gigante”, la “Bolla d'aria”, ecc”

Il campo gonfiabile in quanto attrazione di spettacolo viaggiante deve possedere il codice identificativo previsto dal D.M. 18/05/2007 e deve essere autorizzato con licenza ai sensi dell'art. 69 TULPS. La sua installazione è soggetta anche al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Domanda: Buongiorno, se l'art.38 bis è completamente sostitutivo degli art.68/69/80, è possibile far presentare una domanda di autorizzazione al posto della scia se ad es. lo spettacolo termina alle ore 01.30 ma utilizzare "l'agevolazione" dell'asseverazione del tecnico fino a 1000 persone? o mancando anche solo uno dei parametri indicati nell'art.38 bis si deve convocare la commissione di vigilanza? Grazie

La procedura dell'art. 38-bis si applica a ciascuno spettacolo che ne rispetti caratteristiche e condizioni. Poiché lo spettacolo che termina alle ore 1,30 è un unico spettacolo (non è formato da due spettacoli uno fino alle ore 1 e uno dall'1 alle 1,30) resta escluso dall'applicazione dell'art. 38-bis. Anche se fosse suddiviso in due spettacoli, il secondo non resterebbe comunque soggetto all'art. 38-bis perché non rispetterebbe la condizione che ne prevede l'inizio non prima delle 8 del mattino.

Domanda: Buongiorno. chiedo se il preavviso al questore debba inviarsi solo per eventi in luogo pubblico, come previsto dall'art. 18 o anche per eventi in luogo privato.

L'art. 17 Cost. prevede ai commi 2 e 3:

“Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.

L'art. 18 TULPS ai commi 1 e 2 prevede poi:

“I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.”

Relativamente alla distinzione tra luogo pubblico, aperto al pubblico e privato, le

Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 31.3.1951 hanno chiarito che *“la riunione è in un luogo pubblico ove si tenga in luogo (piazza, strada) su cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra in via normale il permesso dell'autorità; è in luogo aperto al pubblico ove si tenga in luogo chiuso (cinema, teatro) ove l'accesso anche se subordinato ad apposito biglietto d'ingresso è consentito ad un numero indeterminato di persone; ed è privata, se si tenga in luogo chiuso con la limitazione dell'accesso a persone già nominativamente determinate.”*

La Corte costituzionale, poi, con sentenza 31 marzo–8 aprile 1958, n. 27 (G.U. 12 aprile 1958, n. 89), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 TULPS nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. In tale sentenza la Corte ha precisato inoltre che *“L'obbligo del preavviso resta pertanto limitato alle sole riunioni in luogo pubblico; onde le norme dell'art. 18, nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico, si appalesano in contrasto con quelle dell'art. 17 della Costituzione.”*

Da ricordare che nel periodo COVID la comunicazione al Questore ai sensi dell'art. 18 TULPS è stata sempre prevista.

Domanda: Buongiorno, può gentilmente ripetere la differenza tra partecipanti e capienza per eventi all'aperto su area pubblica?

I partecipanti sono le persone effettivamente presenti che assistono allo spettacolo.

Il riferimento al numero dei partecipanti è previsto dalle norme che hanno introdotto la SCIA per lo svolgimento degli spettacoli in determinati casi, cioè l'art. 38-bis e gli artt. 68 e 69 del TULPS dopo le modifiche introdotte dall'art. 7, comma 8-bis, lett. a) e b) del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, come convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

In sede di controllo, ai fini della verifica della regolarità di uno spettacolo per il cui svolgimento è stata presentata una SCIA, occorre fare riferimento soltanto al numero di persone effettivamente presenti per assistere allo spettacolo.

Il riferimento alla capienza è previsto dal Regolamento del TULPS (R:D. 635/1940) dalla circolare VVF n. 16 del 1951, dal D:M. 19/08/1956, ma soltanto il D.M. 18/03/1996 *Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi* ne prevede all'art. 2 la definizione come *“Massimo affollamento ipotizzabile”*.

Si tratta, cioè della quantificazione, sulla base di parametri previsti da tali decreti, della capacità di contenere il pubblico di un determinato luogo o locale.

Nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ricognitiva ai sensi dell'art. 80 TULPS e delle procedure semplificative previste all'art. 141 comma 2

del R.D. 635/1940 occorre fare riferimento alla capienza.

Domanda: In caso di spettacolo teatrale in una piazza pubblica con spettatori seduti quale titolo occorre richiedere? Sino al 31.12.2023 parrebbe applicarsi l'art. 38 bis del D.L. 76/2020; e dopo tale data, in caso di mancata proroga di tale disposizione?

Risposto durante il webinar

Domanda: L'evento che prevede l'esibizione di un mago/illusionista (quindi trattenimento) è soggetto all'art. 68 TULPS o art. 38 bis del D.L. 76/2020?

Risposto durante il webinar

Domanda: in caso di ballo al palchetto

Risposto durante il webinar

Domanda: Per piccoli trattenimenti per i pubblici esercizi che comportano la presentazione di apposita SCIA sono esclusi quelli danzanti giusto? in questo caso dovrà essere rilasciata autorizzazione ai sensi del 68 tulps. Corretto?

Sì gli intrattenimenti danzanti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 38-bis, per cui necessitano della SCIA fino a 200 partecipanti e se si concludono entro le 24 o della licenza secondo quanto previsto dall'art. 68 TULPS, nonché dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS.

Domanda: Se viene realizzato uno spettacolo di musica in un'area all'aperto priva di vincoli, con un'"orchestra spettacolo", può essere applicato l'art. 38 bis? nel caso sia prevista anche la possibilità di ballare si applica art. 68?

Lo spettacolo dell'"orchestra spettacolo" è sicuramente uno spettacolo musicale, per cui può rientrare tra quelli a cui può essere applicato l'art. 38-bis in presenza di tutte le altre condizioni previste da tale articolo ai fini dell'applicazione della procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo. Qualora però si preveda per il pubblico la possibilità di ballare, allora lo spettacolo diventa intrattenimento danzante e quindi soggetto agli artt. 68 e 80 del TULPS.

Domanda: Se si superano le mille persone e non ci sono elementi di contenimento del pubblico è corretto non convocare la Commissione

Domanda: In caso di concerto in pubblica piazza senza strutture destinate allo stazionamento, in cui il pubblico assiste in piedi, di quale titolo è necessario munirsi (SCIA, AUTORIZZAZIONE, NESSUN TITOLO?)?

Come indicato nel volume *“Fiere, sagre, feste paesane e spettacoli viaggianti”* al punto 2.3.4, nel paragrafo *“safety e security: effetti applicativi e problematiche attuative”*, oggi non possono più svolgersi pubblici spettacoli senza prevedere elementi di contenimento del pubblico: quindi se non è possibile applicare l'art. 38-bis e la capienza dell'area destinata al pubblico spettacolo supera le 200 persone occorre convocare la CCVLPS e rilasciare la licenza prevista dall'art. 68 e l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del TULPS

Prima dei fatti di Torino per la verifica di sicurezza prevista dall'art. 80 TULPS si faceva riferimento al D.M. 19/08/1996, al D.M. 18/03/1996 ed alla Circolare VVF 16/1951, per quanto non in contrasto con i decreti citati.

Il D.M. 19 agosto 1996, all'art. 1, comma 2, prevede: *“Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto; ...”*

Il Ministero dell'interno poi, con risoluzione prot. P529/4109 del 2 luglio 2003, aveva precisato che *“le verifiche da parte delle commissioni di vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico”*.

Dopo i fatti di Torino occorre invece tener conto anche delle linee guida emanate in materia di safety e security, quindi ora di quelle allegate alla direttiva Piantedosi n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018, come indicato in calce alle stesse: *“Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.”*

Inoltre, al punto 4 *CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE*, le linee guida citate prevedono che *“per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m². L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere infe-*

riore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta”.

Sulla base di queste indicazioni appare evidente che non è più possibile organizzare ed autorizzare spettacoli che non tengano conto della capienza dell’area anche sulla base dell’ampiezza delle vie di esodo e dei varchi per poter controllare il numero di persone che possono accedere all’area dello spettacolo.

Per poter fissare una capienza, e poi verificare che venga rispettata, è necessario “*recintare*”, cioè delimitare l’area degli spettacoli destinata al pubblico.

Ma per delimitare l’area dello spettacolo occorre installare strutture per il contenimento del pubblico (anche soltanto agli accessi alle vie/piazze in cui si svolgono gli spettacoli): questo comporta che per l’applicazione delle disposizioni in materia di safety e security non possano più essere organizzate manifestazioni in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane “*prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie*”, cioè manifestazioni che resterebbero escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) dello stesso decreto.

Per tale motivo la voce 77 della Tabella allegato “A” al d.lgs. n. 222/2016, che prevedeva proprio il caso di “Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti” deve essere disapplicata perché contrasta con le misure di safety e security disposte successivamente e da applicare oggi per le pubbliche manifestazioni anche in attuazione di quel sistema di “sicurezza integrata” previsto dal d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.

Domanda: un dj set o un concertino organizzato da un bar all’esterno della sua area non è sottoposto all’art. 38-bis giusto? non può classificarsi quale attività con finalità culturale...

L’art. 38-bis non precisa quale debba essere la finalità culturale dello spettacolo, delimitandone il campo di applicazione genericamente alla “*realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali ... la musica, ...*”.

Possono quindi avere finalità culturali anche spettacoli con esecuzioni musicali dal vivo che prevedono la presenza di pochi musicisti, a prescindere dalla loro notorietà.

Salvo diversa indicazione ministeriale, è invece diverso il caso del DJ-set in cui il DJ, pur essendo presente, diffonde musica senza eseguirla direttamente dal vivo con strumenti musicali.

Domanda: Buongiorno, vorrei sapere se un Comitato/Ass.culturale

organizza in un proprio luogo privato uno spettacolo dal vivo sotto i 1000 spettatori, l'art.38 bis esonera la convocazione della Comm.Comunale per i Pubb.spettacoli? Grazie

L'art. 38-bis fino ha introdotto una procedura speciale, semplificata per la realizzazione di spettacoli fino a 1000 partecipanti a 1000. Tra le condizioni per la sua applicazione non vi sono né la natura imprenditoriale o meno dell'organizzatore, né il fatto che il luogo dove lo spettacolo si svolge sia pubblico o privato. Pertanto il Comitato/Ass.culturale dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste in tale articolo per poter escludere l'applicazione degli artt. 68 e 80 del TULPS e, conseguentemente, l'intervento della CCVLPS.

Domanda: Buongiorno per i siti sottoposti a vincoli culturali si può presentare una Scia con allegata autorizzazione della Sovrintendenza grazie mille

Purtroppo l'art. 38-bis non prevede questo caso, né la possibilità per il Comune di individuare aree vincolate in cui consentire la realizzazione di spettacoli con questa modalità semplificata previa acquisizione delle autorizzazioni della Sovrintendenza. Sarebbe davvero auspicabile che l'art. 38-bis fosse modificato prevedendo questa casistica, anche per consentirne l'applicazione in alcune aree dei centri storici delle nostre città.